www.quotidianodiritto.ilsole24ore.com

GIUSTIZIA E SENTENZE

In breve

LAVORO Vacanza con la 104 senza tenuità



Condannata per truffa la

figlia che usa il permesso per assistere la madre handicappata per fare una vacanza all'estero con la famiglia: per lei è esclusa la non punibilità per la particolare tenuità del fatto. La legge 104/1992 è, infatti, finalizzata ad assicurare il benessere psico-fisico delle persone malate e non il relax degli "assistenti". I giudici bollano il comportamento come «espressione di un illegittimo malcostume, conseguenza di una mal riposta fiducia nella lealtà del dipendente». Corte di cassazione -Sezione II penale - Sentenza 23 dicembre 2017 n.54712

DIFFAMAZIONE

Adulterio rivelato: in giudizio si può Non diffama la testimone

che, nell'ambito di un processo per abusi su minore a carico di suo figlio, rivela una relazione extraconiugale della nuora. Per la Cassazione la donna si era limitata a rispondere la verità, sollecitata dal perito, senza toni polemici e denigratori su comportamenti della nuora poco opportuni e attinenti a fatti da indagare. Corte di cassazione -Sezione V penale - Sentenza

27 dicembre 2016 n. 54938

Cassazione. Per ogni atto liberale successivo si potrà approfittare della franchigia «piena»

Donazioni, il «coacervo» non c'è più

L'abrogazione dell'istituto dal 2000 apre la porta alle richieste di rimborso

Angelo Busani

Elisabetta Smaniotto

esiste più l'istituto del cosiddet-(10 dicembre 2000) dell'articolo 69, legge 342/2000, che introdus-mento dell'imposizione rispetto se le aliquote fisse dell'imposta a quella che, non applicando to con le aliquote inferiori. di successione, in luogo delle previgenti aliquote progressive: potuto essere assolta. per ragioni di incompatibilità con il nuovo sistema di tassazione ad aliquote fisse, la norma sul coacervo ereditario (e cioè l'arti- stenne la perdurante vigenza colo, comma 4, dlgs 346/1990) deve dunque essere considerata tacitamente abrogata dalla legge

tenza 24940 della Cassazione, bio clamore, non solo perché verificata, ma anche perché

168-2006), è stato comunque contribuenti, provocando l'auquel principio, avrebbe invece

Anche perché l'agenzia delle Entrate, nella circolare 3/E del 22 gennaio 2008, paragrafo 3.2.3, so-zione precedente; inoltre, il vadella norma in questione. La disciplina sul coacervo è

stata, come detto, "figlia" di un sistema nel quale l'imposta sulle È questa la decisione, senza successioni e donazioni era orin sostanza, disponendo di cuzione di una norma ben 16 anni zata ad evitare l'elusione che same sua eredità. dopo che la sua abrogazione si è rebbe conseguita a un artificioso

scussione quanto alla sua vigen- norma che disponesse il coacer- scritta con riferimento «aisolifi- tanto effetto determinativo za (si veda lo studio del Consi- vo, un de cuius avrebbe potuto nidella determinazione delle ali-Nelnostro ordinamento **non** glio nazionale del Notariato n. essere indotto, invece di lasciare 100 alla propria morte, a donare to "coacervo delle donazioni" a quotidianamente tenuto in contante volte 10, in modo che, in ciafar tempo dall'entrata in vigore siderazione da professionisti e scuna di tali donazioni, si sarebbe potuto approfittare dello scaglione esente da imposta o tassa-

Seguendo invece il principio

del coacervo, al valore di una successiva donazione si doveva sommare il valore della donalore dell'attivo ereditario doveva essere aumentato con il valoredonato dal decuius durante la propria vita; il tutto, non al fine di tassare di nuovo (in sede di successiva donazione o in sede precedenti, contenuta nella sen- ganizzata in forma progressiva: di eredità) il valore fatto oggetto di coacervo, ma al "solo" fine depositata il 6 dicembre 2016; mulare le pregresse donazioni in di stabilire le aliquote applicauna sentenza che suscita indub- caso di ulteriore donazione o in bili al valore donato nella donacaso di successione ereditaria, la zione successiva o al valore delproclama l'avvenuta elimina- norma sul coacervo era finaliz- la massa relitta dal defunto co-

La norma di cui all'articolo 8, "spezzatino" di donazioni du- comma 4, Dlgs 346/1990, allo te: dopo aver rilevato che «il scardinaun principio che, nono- rante la vita del de cuius. Ad scopo di esprimere il concetto stante fosse stato messo in die esempio, in mancanza di una sopra esemplificato, era dunque impositivo sul donatum ma sol-

quote applicabili». Questa espressione è indubbiamente divenuta inadeguata al cospetto dell'introduzione della tassazione proporzionale in luogo di quella progressiva; ma, essendo l'imposizione proporzionale comunque caratterizzata dalla presenza di una importante franchigia(1milione dieuro traconiugie parenti in linea retta; 100 mila eurotrafratelli;1,5milionidieurose l'avente causa è colpito da una grave disabilità), la linea interpretativa delle Entrate, inevita-

bilmente seguita dai contribuen-

ti, era quella di considerare la

predetta espressione come rife-

rita non più all'erosione degli

scaglioni di valore imponibile

tassati con le aliquote d'imposta

inferiori, ma con riferimento alle predette "nuove" franchigie introdotte dalla legge 342/2000. Questa lettura viene dunque ora cassata dalla Suprema cor-"cumulo" non sortiva effetto in termini di abuso del diritto.

dell'aliquota progressiva» è «conseguenza logica e coerente» che, eliminata l'aliquota progressiva «in favore di un sistema ad aliquota fissa»... «non vi fosse più spazio per dar luogo al coacervo».

La sentenza provoca almeno due conseguenze: la prima rispetto ai rimborsi che potranno essere chiesti dai contribuenti che, avendo scontato un'imposizione maggiore del dovuto a causa del coacervo, si trovino nel termine per domandarli (da valutare se tale termine possa intendersi decorrere dalla data della sentenza in esame). La seconda è che, non rilevando più le donazioni pregresse, in ogni donazione successiva a una donazione precedente, si potrà approfittare della franchigia "piena", senzapiù considerarla erosa da liberalità effettuate nel passato. Ci sarà solo da chiedersi se eventuali casi di artificioso "spezzatino" siano qualificabili

Cancellato l'avvocato iscritto all'albo geometri

Cassazione. Professione legale incompatibile con altre attività, eccetto quanto previsto dall'ordinamento forense

Patrizia Maciocchi

nell'elencospeciale) in nome del-Cancellato dall'albo l'avvo- le regole europee sulla concorcato iscritto contemporanea- renzatra professionisti. Secondo mente all'Albo dei **geometri**, an-il ricorrente l'articolo 18 della leg-commercialisti, esperti contabili, che se non svolge quest'ultima ge forense (247/2012)consentiprofessione. L'attività, di natura rebbe all'avvocato l'iscrizione e revisori contabili. tecnica, non rientra tra le profes- anche in altri albise, come nel suo zione (sentenza 26996) respinge dell'altra attività e non ci sia una la tesi di un Abogado che invoca- produzione di reddito. Per la Su- che sia necessario accertare se vailsuo diritto a restare iscritto in prema corte non è così. L'ordina- l'attività considerata di ostacolo

entrambi gli albi (nel suo caso mento forense sul regime delle sia effettivamente svolta. Inutile incompatibilità è tassativo e fissa rigidamente le eccezioni. La doppia iscrizione è possibile solo per: consulenti del lavoro, pubblicisti

Aldifuoridiquesteipotesiscatbilità che preclude l'esercizio della professione di avvocato, senza per il ricorrente invocare la Costituzione, i regolamenti e le direttive europee in tema di ordinamenti professionali e libero mercato.

Per la Cassazione la restrizione dettata dell'articolo 18 della legge forese è giustificata dalla zione ainteressi diordine generale, la professionalità dell'avvocato e l'indipendente esercizio dellarelativaattivitàprofessionale».

ASSITECA

Il regime del legislatore è in linea sia con la Carta sia con i principi Ue perché non si traduce in una restrizione della concorrenza e non limita la libera prestazione dei servizi o l'accesso ad un altro albo, potendo l'ostacolo essere rimosso con una cancellazione.

Per la Suprema corte la diversità tra le due professioni esclude che possa esserci un margine per sindacare la ragionevolezza di sa conciliare con una più complessa di tipo multidisciplinare.

Premio Assiteca 2016

ASSIECA VII edizione

Semplificazioni. Provvedimento Entrate

Da gennaio debutta la successione online Tra un anno via la carta

cessione passa dal modulo cartaceo a quello **digitale**: doppio binario (cartaceo e digitale) dal 23 gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2017. Scaduto questo termine, il vecchio modulo si utilizzerà solo per le successioni apertesi 2006, nonché per le dichiarazioni integrative, sostitutive razione presentata con il si-

stema cartaceo. È quanto stabilito da un provvedimento del Direttore dell'agenzia delle Entrate del 27 dicembre 2016.

Il nuovo modello di dichiarazione di successione è reso disponibile in formato elettronico sul sito internet dell'agenzia delle Entrate e permette di compilare e trasmettere la dichiarazione, calcolare le imposte da versare in autoliquidazione e richiedere le volture catastali degli immobili.

Il formato elettronico permetterà anche di visualizzare la dichiarazione presentata nel cassetto fiscale del dichiarante, dei coeredi e dei chiamati.

La dichiarazione di successione in formato digitale potrà essere presentata in via telematica all'agenzia delle Entrate, direttamente dai contribuenti abilitati ai servizi telematici o tramite gli intermediari abilitati nonché l'ufficio territoriale dell'agenzia delle Entrate competente per la lavorazione

Al modello della dichiarazione di successione telematica dovranno essere allegati tutti i documenti utili alla di-

La dichiarazione di suc- chiarazione, necessariamente in formato conforme, cioè scansionati in file di formato "pdf/a" o "tiff".

Quanto al pagamento dovuto dal contribuente, il nuovo software è in grado di calcolare le imposte ipotecarie, catastali e i tributi spein data anteriore al 3 ottobre ciali, che si possono versare in autotassazione direttamente online, tramite addeo modificative di una dichia- bito in conto corrente; nel caso in cui il dichiarante si avvalga, per la presentazione del modello in formato digitale, dell'ufficio territoriale competente dell'agenzia delle Entrate, sarà possibile pagare le somme dovute anche con modello F24.

Il nuovo modello digitale è composto di due "fascicoli": il primo è da compilare in tutti i casi, in quanto contiene le informazioni essenziali ai fini della predisposizione del modello, mentre il secondo va predisposto solo in presenza di particolari beni mobili e immobili.

In generale, nel primo, oltre ai dati identificativi del defunto e dei beneficiari dell'eredità, devono essere indicati, ove presenti, i dati relativi ai beni immobili (terreni e fabbricati), idocumenti comprovanti le passività, i documenti da allegare e le dichiarazioni sostitutive richieste per legge. Nel secondo fascicolo, invece, andranno indicate ulteriori categorie di beni, non compresi nel primo, quali, ad esempio, i beni immobili iscritti al catasto tavolare, gli aeromobili, le imbarcazioni e le donazioni fatte in vita dal defunto.

INNOVAZIONE DIGITALE

EIMPRESA

orie di successo

A.Bu.

necessità di «assicurare in relasioni che l'ordinamento forense caso, manchi il requisito della ta automaticamente l'incompatiuna disposizione che non ammetdel modello stesso. considera compatibili. La Cassa- continuità e della professionalità te che l'attività di avvocato si pos-





La partecipazione all'evento è ad invito: www.premioassiteca.it/evento-premiazione

GRUPPO24ORE